



COMUNE DI MONTALCINO (SI)
Area Lavori Pubblici

PROCEDURA NEGOZIATA art. 157 comma 2. e art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018

Redazione dello Studio di Fattibilità del progetto di paesaggio “Ferro-Ciclovie della Val d’Orcia” previsto dall’art. 34 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale

ALL. 1 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola le attività e gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione ed il professionista o il gruppo di professionisti incaricati delle prestazioni professionali necessarie alla redazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di paesaggio delle “Ferro-Ciclovie della Val d’Orcia”.

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono:

Stesura dello studio di fattibilità del progetto di paesaggio delle “Ferro-Ciclovie della Val d’Orcia” ai sensi dell’Art. 34 della Disciplina di Piano del PIT, con consegna degli elaborati in forma sia cartacea che digitale (anche in formato shapefile).

Tale prestazione ha natura di appalto di servizi: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi attinenti alla progettazione infrastrutturale in particolare attinenti alla viabilità ciclabile e ferroviaria; servizi attinenti la promozione turistica ed il marketing del territorio; servizi attinenti la realizzazione di piattaforme web-gis.

Gli atti e le elaborazioni devono essere predisposti conformemente alle direttive specifiche in materia, con la finalità di conseguire i pareri e le valutazioni da parte degli Enti e degli Organi istituzionalmente preposti alla partecipazione al procedimento.

Qualora, nel corso del procedimento, dovessero subentrare nuove disposizioni normative o disposizioni sovraordinate, o fossero approvati studi, progetti, piani di settore etc., il contenuto degli atti dovrà essere contestualmente adeguato al fine di assicurare la necessaria coerenza tecnico-giuridica e correttezza procedimentale.

La prestazione prevede la collaborazione con l’Amministrazione committente nella gestione delle fasi collegiali proprie del procedimento e dei processi partecipati.

La redazione dello Studio di Fattibilità si dovrà sviluppare secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e del “Tavolo Tecnico” costituito tra gli Enti aderenti al Protocollo d’Intesa previsto dalla D.G.R. 773/2016.

Il Comune di Montalcino ed i comuni di cui sopra metteranno a disposizione dell’incaricato, per la consultazione, tutta la documentazione urbanistica e territoriale in loro possesso

1.1- Finalità del progetto.

Lo studio di fattibilità del progetto di paesaggio delle "Ferro-Ciclovie della Val d'Orcia" è finalizzato a **"realizzare un sistema integrato di trasporto di tipo ferroviario e ciclabile che interconnetta e valorizzi le emergenze paesaggistiche e storico-culturali dei territori attraversati dalla linea ferroviaria Asciano – Monte Antico"**

1.2- Specifiche tecniche per la redazione dello Studio di Fattibilità in oggetto.

L'elaborazione, stesura e redazione, degli elaborati e dei documenti oggetto della prestazione contrattuale dovrà avvenire nell'osservanza degli indirizzi e delle direttive fornite dall'Amministrazione committente.

In particolare la definizione degli obiettivi, delle strategie e dei contenuti delle azioni di tutela e di trasformazione del territorio dovrà scaturire da un'analisi del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015, del P.T.C. delle provincie di Siena e Grosseto, dei Piani Strutturali dei comuni firmatari del protocollo d'intesa e sarà frutto delle indicazioni collaborative dell'Amministrazione committente espresse Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune.

Le prestazioni oggetto del contratto includono l'esame e l'analisi valutativa dei contributi rimessi dagli altri comuni sottoscrittori del Protocollo d'intesa

Le prestazioni oggetto dell'incarico includono altresì:

- Raffronto e coordinamento con il Tavolo Tecnico e la Regione Toscana per sottoporre all'esame le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati.
- Assistenza e consulenza in tutte le fasi dell'iter formativo, la partecipazione alle presentazioni pubbliche, ai confronti con associazioni e portatori di interessi, al dibattito in Commissioni o presso gli Organi istituzionali degli Enti sovraordinati.
- Redazione di tutta la documentazione costituente lo Studio di fattibilità del progetto di paesaggio secondo le specifiche tecniche di cui ai successivi punti, con le modalità e indicazioni contenute nel presente capitolato e negli altri atti di gara ed in conformità con le istruzioni tecniche regionali.

Articolo 2 – Prestazioni professionali richieste

L'appalto comprende prestazioni relative alle competenze urbanistiche nonché prestazioni relative alle materie specialistiche, necessarie per la redazione dello studio in oggetto quali: reti ecologiche, ambiente, complessi-beni culturali e testimoniali, tutela paesaggistica naturalistica e/o archeologica, aspetti socio-demografici, economici, marketing territoriale, progettazione di piste ciclabili e infrastrutture ferroviarie e tutto quanto altro necessario ai fini della fornitura degli strumenti urbanistici oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è lo studio di fattibilità del progetto di paesaggio "Ferro - Ciclovie della Val d'Orcia" volto a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale, così come indicato dall'art.34 della Disciplina di Piano approvato con DCR n. 37/2015, rispondendo all'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, economici, rurali ed ambientali dei territori interessati. In particolare lo studio di fattibilità dovrà:

- Analizzare le emergenze paesaggistiche e storico-architettoniche presenti nel territorio dei comuni attraversati dal tratto di ferrovia Monte Antico – Asciano a partire dalla ricognizione del PIT (in particolare delle schede d'ambito), del P.T.C. della Provincia di Siena e dei Piani Strutturali dei comuni firmatari del protocollo d'intesa;
- Individuare una serie di percorsi ciclabili e pedonali che, a partire dalle varie stazioni presenti lungo la linea ferroviaria Asciano – Monte Antico, interconnettano le emergenze di cui sopra;
- Realizzare, per ogni percorso, uno studio di dettaglio che:
 - a) evidenzi le emergenze paesaggistiche e storico-architettoniche da interconnettere;

All. 1 - Capitolato prestazionale

- b) Individui le problematiche di carattere logistico ed infrastrutturale presenti lungo i percorsi individuati e le possibili soluzioni progettuali attraverso (ad esempio) la realizzazione di un abaco degli interventi, ecc;
- Elaborare le norme di tutela e di attuazione del sistema integrato dei percorsi da recepire nella pianificazione urbanistica e territoriale degli Enti firmatari del protocollo;
 - Valutazione, in ragione della “potenziale domanda” generata dal progetto di paesaggio, delle possibili ricadute sulle attività economiche e turistiche presenti sul territorio e sull’organizzazione dell’attuale funzionamento del servizio offerto dal “Treno Natura” in vista di un suo possibile potenziamento a supporto dello stesso progetto di paesaggio;
 - Valutazione del possibile collegamento fra le stazioni di Sinalunga e Asciano e le stazioni di Roccastrada Scalo e Monte Antico attraverso il coordinamento degli orari di transito del “Treno Natura” con quelle di un treno ordinario attrezzato per il trasporto delle biciclette;
 - Integrazione del progetto di paesaggio “Ferro-Ciclovie della Val d’Orcia” con le altre iniziative di “mobilità lenta” presenti nel territorio (vedere in particolare la “via Francigena”);
 - Analisi delle possibili fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi delineati di carattere pubblico [fondi comunitari, fondi di attuazione del piano della mobilità regionale (PRIIM), etc.] e privato (Incentivi fiscali L.R. 18/2017, etc.)

Dovrà essere realizzata una piattaforma web/gis dove poter consultare lo Studio di Fattibilità.

Infine, il Gruppo di lavoro dovrà integrare all’interno del progetto di paesaggio “Ferro - Ciclovie della Val d’Orcia” il progetto preliminare intitolato “Pista ciclopedonale Asciano – Monte Antico”, affidato dal comune di San Giovanni d’Asso e acquisito, in seguito alla fusione, dal Comune di Montalcino, che prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale a fianco della linea ferroviaria.

Articolo 3 – Gruppo di lavoro

Per partecipare alla gara è richiesta la formazione di un gruppo di lavoro formato almeno dalle seguenti professionalità:

- a) esperto in pianificazione urbanistica e territoriale;
- b) esperto in valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica;

Sarà valutata positivamente in sede di gara la presenza di esperti in progettazione di piste ciclabili e infrastrutture ferroviarie, esperti in marketing territoriale, promozione turistica del territorio e ricerca di fondi di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche e private, esperti in gis ed in progettazione e realizzazione di piattaforme web-gis.

Articolo 4 - Informatizzazione degli elaborati

Lo studio di fattibilità dovrà essere redatto in conformità a standard e specifiche adottati dalla Regione Toscana finalizzati alla redazione del Sistema Informativo Geografico Regionale, di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. Toscana 1/2005, e s.m.i., e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 6/R/2007, all’art. 26 della L.R. Toscana n. 54/2009, e s.m.i., agli artt. 55 e 56 della L.R. Toscana n. 65/2014, e s.m.i..

La fornitura dovrà contenere i tematismi di piano georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG: 3003) e sulla Carta Tecnica Regionale, in scala in scala 1:10.000.

Per la redazione dei suddetti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dovranno essere utilizzate, come cartografia di riferimento e supporto, le Carte Tecniche Regionali citate nella versione disponibile più recente ed aggiornata, in formato digitale/vettoriale laddove esistenti ed in formato digitale/raster per la restante parte del territorio comunale.

All. 1 - Capitolato prestazionale

La normativa tecnica, le relazioni e le analisi di supporto, ed ogni altro documento descrittivo (costituito da testo ed immagini), dovranno essere redatti e forniti su supporto informatico in file di testo anche in formato aperto liberamente modificabile “.rtf o .odt, e .doc”; tutta la documentazione grafica dovrà essere redatta e fornita in formato vettoriale “.shp”, e “.dwg” con vestizione.

Oltre ai singoli tematismi geografici, per ogni tavola prodotta dovranno essere consegnati i relativi progetti cartografici gestibili con il software OpenSource QGIS (www.qgis.org).

Tutti i contenuti e tematismi geografici dovranno essere forniti in formato vettoriale Shapefile, con relativo file di vestizione di QGIS in formato .qml e metadati per la corretta consultazione degli attributi associati.

Il servizio di informatizzazione dovrà inoltre comprendere la predisposizione del materiale per l'uso in un sistema web-gis e la realizzazione di un portale web-gis per la consultazione in internet dello studio di fattibilità.

Tutto il materiale dei suddetti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dovrà essere fornito anche in formato non modificabile “.pdf/A”, per la distribuzione e la consultazione da parte dei soggetti istituzionali territorialmente competenti o comunque interessati, degli utenti e della cittadinanza, ed anche firmato digitalmente dal Responsabile e dagli altri professionisti componenti il Gruppo di progettazione.

Gli elaborati tecnici definitivi dovranno essere consegnati, regolarmente timbrati e sottoscritti da tutti i professionisti costituenti il Gruppo di progettazione incaricato, in almeno 4 copie su supporto cartaceo

Articolo 4 - Piano di sviluppo delle attività oggetto di appalto e durata dell'incarico

Il termine massimo per il completo espletamento dell'incarico è fissato in linea presunta complessivamente in 150 giorni consecutivi, tenendo conto delle seguenti fasi:

Fase A – Proposta delle linee generali dello studio di fattibilità in ragione di quanto stabilito all'art. 2	Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento dell'incarico.
Fase B – Consegna dello studio di fattibilità preliminare	Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento dell'incarico.
Fase C – Consegna dello studio di fattibilità definitivo	Entro 45 giorni dalla conclusione del confronto con Tavolo Tecnico e Regione relativamente alla bozza dello studio di fattibilità
Fase D – Realizzazione della piattaforma web-gis	Entro 60 giorni dall'approvazione dello Studio di Fattibilità da parte della Regione Toscana

Articolo 5 - Valore stimato complessivo dell'appalto

La valutazione dei compensi per le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, in € 70.000,00 (settantacinquemila) escluso IVA e oneri previdenziali.

Gli importi di cui sopra compensano, in modo forfettario, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare, compresa l'indennità chilometrica per l'uso delle proprie vetture nella misura prevista, sostenute dal professionista incaricato e dai propri collaboratori per lo svolgimento dell'incarico

Articolo 6 - Obblighi dell'appaltatore

Il gruppo di lavoro affidatario dei servizi è definito d'ora in avanti “appaltatore”.

All. 1 - Capitolato prestazionale

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 7.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

In caso di esecuzione delle attività, per l'esecuzione del presente appalto, all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

Articolo 7 - Obblighi dell'Amministrazione appaltante e verifiche in ordine all'esecuzione dell'incarico

L'Amministrazione appaltante mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi.

L'Amministrazione, tramite il Tavolo Tecnico, svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione con l'appaltatore.

L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione con l'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

L'Amministrazione effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto illustrato nel presente capitolato prestazionale.

L'Amministrazione provvede, inoltre, nell'ambito di durata dell'incarico relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo previdenziale. In relazione a ciò quindi:

- a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni dell'anagrafe informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
- b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Variazioni dell'entità dell'appalto

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Articolo 9 - Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e modalità di pagamento

L'importo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che devono essere corrisposti dal committente, e che saranno oggetto dell'incarico.

Ai fini della resa del corrispettivo, le prestazioni oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

È dovuto ogni altro onere previdenziale stabilito per legge in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

La liquidazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) a norma del precedente art. 7, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura/nota pro-forma da parte dell'appaltatore. I pagamenti verranno comunque sospesi nei seguenti casi:

- dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- nel caso in cui le verifiche tecniche, fiscali e contributivo previdenziali, di cui al precedente art. 7 siano negative;
- nel caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore.

Le competenze dovute verranno corrisposte al Professionista incaricato in base alle seguenti modalità:

Ad avvenuta consegna dello studio di fattibilità preliminare fase A dell'Art. 4	30%
Alla consegna e accettazione dei documenti predisposti in via definitiva a seguito dell'approvazione da parte della Regione Toscana	50%
Alla conclusione della realizzazione della piattaforma web-gis	20%

Articolo 10 - Responsabilità

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone o a cose, dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali

All. 1 - Capitolato prestazionale

promosse da terzi, fatte salve le responsabilità legate all'attività discrezionale-decisionale in capo all'Amministrazione, in relazione alle rispettive competenze amministrative e istituzionali.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore.

Articolo 11 - Garanzie e coperture assicurative

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante i soggetti impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs 50/2016, la "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La polizza assicurativa, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 C.C.;
- contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- sottoscrizione autentica del soggetto garante;
- contenere l'indicazione del soggetto garantito. In caso di ATI costituenda la polizza deve essere intestata a tutte le imprese associate;
- contenere la seguente clausola: "La garanzia potrà essere svincolata con specifica liberatoria dell'Amministrazione appaltante, e solo dopo 90 giorni dalla data approvazione dello studio di fattibilità da parte della Regione Toscana."

E' richiesta inoltre la presentazione di una **polizza assicurativa** per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per ogni componente del "Gruppo di lavoro". Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione dello studio di fattibilità che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve essere presentata prima della stipulazione del contratto.

Articolo 12 - Inadempimenti, penalità, esecuzione in danno

Qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse difettosa o inadatta l'attività di progettazione svolta dall'aggiudicatario, oppure rilevasse mancanza nell'adempiere agli obblighi previsti nel contratto, potrà richiedere allo stesso di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio e senza costi e oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.

All. 1 - Capitolato prestazionale

In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste nel presente capitolato d'oneri, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,2 % del prezzo di aggiudicazione, decurtabile dai compensi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo cause non imputabili al professionista incaricato.

Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto, è facoltà dell'Amministrazione appaltante, procedere alla risoluzione del contratto e avanzare richiesta per risarcimento del danno, salvo cause non imputabili al professionista incaricato.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento **o tramite p.e.c.**, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal precedente comma ed ai successivi articoli.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. La stessa sanzione si applica in caso di recesso precontrattuale dell'appaltatore.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

Articolo 13 - Vicende soggettive inerenti l'appaltatore

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 ove non abrogato.

Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti previsti dal Codice dei contratti e regolamento di attuazione.

Decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice dei Contratti, dal regolamento di attuazione e dal bando di gara.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione dello stesso, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto nei riguardi degli aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare/mandatario, l'Amministrazione può recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante l'impresa mandataria, qualora non indichi altra

impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, ferme restando per l'Amministrazione Appaltante le facoltà di cui all'art.6 del presente Capitolato d'oneri.

Articolo 14 - Cause di risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di tre volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del successivo comma).

Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:

- il subappalto;
- nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto e l'Amministrazione intenda procedere alla risoluzione del contratto secondo le facoltà di cui all'art. 15, del presente capitolato d'oneri.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

In caso di inadempienza grave o nel perdurare della stessa, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante di recedere dagli impegni presi, in tal caso saranno corrisposti esclusivamente gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso.

La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata o pec e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto.

Articolo 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione appaltante intendesse unilateralmente recedere dal presente appalto di servizi, all'aggiudicatario incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, senza che null'altro il professionista possa pretendere. Di tali elaborazioni l'aggiudicatario dovrà dare adeguata documentazione entro sessanta giorni successivi alla avvenuta comunicazione di recesso, con facoltà per l'Amministrazione appaltante di utilizzare le elaborazioni per le rispettive funzioni istituzionali.

L'incaricato è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 16 - Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione e recesso dell'appaltatore

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione appaltante, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese, ferme restando le possibilità di proroga di cui al precedente art. 15. L'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto anche nel caso in cui la stipulazione non avvenga nel termine fissato, come previsto dall'art. 11, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto al comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

La presentazione dell'offerta costituisce impegnativa da parte del concorrente fin dal momento della sua consegna formale presso gli uffici dell'Amministrazione ricevente, mentre impegna l'Amministrazione dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Il recesso precontrattuale da parte del concorrente, salvo il caso di recesso per cause non imputabili alla volontà dell'assegnatario, implica la facoltà sanzionatoria di cui al precedente art. 16, da parte dell'Amministrazione appaltante, a titolo risarcitorio per i costi di gara sostenuti e per il differimento temporale nel conferimento dell'appalto di servizi.

Articolo 17 - Risoluzione di controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art.239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile competente dell'Amministrazione;
- dal Responsabile competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Arezzo.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 18 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Articolo 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm., l'appaltatore dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la Società Poste Italiane spa, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di concessione oggetto del presente capitolato e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i indicato/i. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, che dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG) richiesto dalla Stazione Appaltante e comunicato, dalla stessa, all'appaltatore. Il conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato. L'effettuazione di transazioni senza l'apporto di banche o della Società Poste Italiane spa comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore deve inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa, da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell'avvenuta risoluzione con contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territoriale competente.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 l'incaricato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. 196/2003. L'incaricato s'impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'esecuzione contrattuale ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adempiendo agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali.

Articolo 21 - Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contrattuali contenute nel presente capitolato d'oneri, nel disciplinare di gara e nel bando.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Paolo Giannelli